## Protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali

- 1. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali, promuovono la formazione di un Comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze fra le assemblee legislative sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive amministrazioni di supporto e ai metodi della legislazione. Il Comitato è aperto alla partecipazione del Parlamento europeo.
- 2. Il Comitato è composto da tre senatori e tre deputati rispettivamente designati dai Presidenti delle due Camere, dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali e da tre Presidenti di Consigli regionali, designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali. Il Comitato è collegialmente presieduto da un rappresentante di ciascuna componente designato con le medesime modalità. I membri del Comitato cessano a seguito della fine del mandato degli Organi che hanno provveduto a designarli.
- 3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato tre deputati del Parlamento europeo designati dal Presidente del Parlamento tra quelli eletti in Italia.
- 4. Il segretariato del Comitato è assicurato, congiuntamente, dagli Uffici del Senato e della Camera e da quelli della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali.

## 5. Il Comitato promuove:

- iniziative di studio e approfondimento tra le amministrazioni delle Assemblee e gli istituti di ricerca scientifica, a partire dalla formazione del rapporto annuale sulla legislazione;
- la collaborazione e lo scambio di esperienze nel campo della innovazione delle procedure di Assemblea e della organizzazione delle strutture di supporto alle Assemblee, con specifico riguardo, tra l'altro, a:

- l'armonizzazione delle fonti dell'ordinamento regionale e l'equilibrio nei rapporti tra gli organi che compongono la forma di governo regionale;
- il rafforzamento dell'istituzione e dell'autonomia organizzativa e funzionale delle Assemblee legislative;
- lo sviluppo e l'integrazione delle funzioni legislative, di indirizzo e di controllo nell'ambito delle politiche complesse;
- lo sviluppo delle procedure relative ai rapporti tra i diversi livelli territoriali, con specifico riguardo alla partecipazione alla fase ascendente e discendente di formazione del diritto comunitario. In questo ambito, in particolare, rientrano l'attuazione della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, anche nella prospettiva di quanto stabilito dal protocollo allegato al Progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa;
- lo sviluppo degli strumenti di partecipazione, comunicazione e informazione tra le Assemblee legislative, i cittadini, le Comunità territoriali ed altre istituzioni;
- lo sviluppo e il coordinamento delle tecniche di buona legislazione;
- la creazione di sistemi informativi comuni;
- la informatizzazione degli strumenti per la consultazione, la ricerca e il riordino della legislazione vigente;
- la trasmissione della documentazione tra le Assemblee legislative;
- l' attività di formazione del personale.
- 6. Il Comitato trasmette periodicamente ai Presidenti delle Assemblee legislative rapporti sui problemi da esso approfonditi e proposte per il miglioramento dei metodi della legislazione e lo sviluppo della collaborazione tra di esse e tra le rispettive amministrazioni.